

Art. 15

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Art. 16

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a quindici, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della relativa nomina.

I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un triennio e sono rieleggibili.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni trasmettendo la convocazione per mezzo di posta elettronica e/o telegramma.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare alle proprie riunioni i funzionari responsabili preposti alla gestione delle attività museali di "Palazzo Pitti".

Art. 20

Qualora venga a cessare dalla carica un Consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla rinnovazione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione.

Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

Art. 22

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea ordinaria degli associati.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'assemblea degli associati.

Art. 24

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'associazione.

Art. 25

La carica di revisore dei conti è gratuita.

SCIOGLIMENTO


Art. 26

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio che non potrà mai essere ripartito fra gli associati.

(Testo aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea Straordinaria del 13 aprile 2017)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

In vigore dal 13 aprile 2017



AMICI DI PALAZZO PITTÌ

COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1
È corrente un'associazione di volontariato denominata "AMICI DI PALAZZO PITTI".

Art. 2
L'associazione ha sede in Firenze nel "Palazzo Pitti".

SCOPO

Art. 3
L'associazione ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative di carattere culturale che possano contribuire a far conoscere, apprezzare e valorizzare "Palazzo Pitti" nel suo significato storico, architettonico e musicale, nonché svolgere e promuovere attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale ed artistico, il tutto sempre d'intesa con gli organi preposti alla direzione di "Palazzo Pitti".

A tal fine l'associazione potrà fra l'altro:

- svolgere attività di promozione a favore del predetto "Palazzo";
- contribuire alla manutenzione, protezione, conservazione e restauro delle strutture, attrezzature, servizi e collezioni del "Palazzo", anche a mezzo di acquisizioni di qualsiasi tipo;
- patrocinare ed organizzare manifestazioni, incontri, mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico e culturale all'interno ed all'esterno del "Palazzo";
- curare la pubblicazione di libri, cataloghi, riproduzioni e materiali illustrativi riguardanti il "Palazzo" e le sue collezioni;
- realizzare e/o incrementare la biblioteca e la fototeca del "Palazzo", anche con supporti informatici;
- svolgere, con opera di volontariato, ove necessario ed in accordo con la Direzione di "Palazzo Pitti", attività di accoglienza ed ospitalità per assicurare una migliore fruibilità del "Palazzo" e delle sue collezioni, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro e fornisce prestazioni gratuite.

PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI

Art. 4
Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

Art. 5
Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio e presentarlo all'assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il quindicesimo dicembre precedente l'inizio di ciascun esercizio sociale.

SOCI

Art. 6
L'associazione è formata dai soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari e soci junior.

Sono considerati soci fondatori le persone fisiche e/o giuridiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione, nonché coloro che siano ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre 1996.

Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che vengono ammesse a far parte dell'associazione in base a deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a quelle persone fisiche e giuridiche che manifestano l'impegno di dotare periodicamente l'associazione di determinati mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio onorario a persone fisiche e/o giuridiche che condividano gli scopi dell'associazione e contribuiscano al prestigio della sua attività.

Sono soci junior i cittadini residenti in Toscana di età inferiore a venticinque anni.

Al compimento del venticinquesimo anno di età i soci junior diventano soci ordinari.

Art. 7
Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda.

Possono partecipare all'associazione anche persone giuridiche pubbliche e private, italiane e straniere.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione delibera a suo esclusivo giudizio in ordine all'ammissione o meno dei nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati a mezzo di posta elettronica e/o ordinaria.

Art. 8
La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

In mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della quota associativa.

L'esclusione è pronunciata quando il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'associazione.

Sulla esclusione dell'associato delibera l'assemblea.

Art. 9
Ogni associato è obbligato a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo.

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'associazione entro trenta giorni dalla domanda di iscrizione e, successivamente, entro il mese di marzo di ogni anno.

I soci sostenitori, onorari e junior possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa annua.

La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dall'invito di pagamento rivolto all'associato moroso dà luogo alla perdita della qualità di associato.

Sulla esclusione dell'associato moroso delibera il Consiglio Direttivo. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ASSEMBLEE

Art. 10
L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, entro il 31 marzo ed il 15 dicembre, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche da apportare all'Atto Costitutivo e allo Statuto nonché sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 11
L'Assemblea è convocata a mezzo di comunicazione trasmessa per posta elettronica e/o ordinaria a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, ovvero a mezzo di avviso affisso nella bacheca all'interno del "Palazzo" almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente l'ordine del giorno nonché la data, l'orario e il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche per lo stesso giorno della prima convocazione. L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbia fatto richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

Art. 12
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa annua, nonché tutti gli associati per i quali viene prevista l'esenzione dal suddetto pagamento.

Gli associati possono farsi rappresentare dagli altri associati, che non siano amministratori, mediante delega scritta conservata negli atti dell'associazione.

Lo stesso associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

Art. 13
Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 14
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.